

ELEMENTI DI  
DIRITTO PENALE E  
PROCESSUALE  
PENALE  
Francesca Iole Garofoli



*Principio di Legalità –  
nullum crimen sine lege*

Articolo 25 della Costituzione

- 2. c. nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
- 3. c. nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge



Articolo 1 c.p.

nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

# *Principio di colpevolezza*

⇒ Non vi può essere reato se l'offesa al bene giuridico non è "personalmente rimproverabile" al suo autore, in quanto rientrava nella sua sfera di controllo.

# Il principio di materialità.

## Nozione e categorie di reato: delitti e contravvenzioni

- ▶ I reati si dividono in due categorie delitti e contravvenzioni in mancanza di una nozione specifica fornita dal legislatore, il criterio distintivo accolto è quello formale che guarda il tipo di sanzione prevista .
- ▶ invero ai sensi dell'articolo 39 CP
- ▶ I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal codice;
- ▶ in particolare dall'articolo 17 c. p. secondo cui le pene principali stabiliti per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa
- ▶ le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda .
- ▶ Quanto all'elemento psicologico le contravvenzioni sono punibili indifferentemente sia se commesse con il dolo sia se commesse con la colpa salvo che la legge eccezionalmente preveda una contravvenzione dolosa ad esempio nel caso di molestia o disturbo alle persone ex articolo 660 CP.

# La condotta

L'epicentro della fattispecie penale è il comportamento dell'uomo descritto e qualificato come reato e, a tale stregua, punito dalla legge: si parla tradizionalmente di condotta come minimo indefettibile del fatto tipico .

caratteristica comune ad ogni tipo di condotta è la sua oggettiva rilevabilità nel mondo esterno;  
Essa deve integrare un accadimento che realizzandosi colpisce un bene giuridico tutelato



# L'azione

l'azione in senso stretto consiste nel movimento corporeo dell'uomo, oggettivamente rilevabile, destinato a modificare il mondo esteriore, idonea ad offendere o a mettere in pericolo un interesse tutelato dalla legge penale

L'articolo 42 c.1 c.p. Stabilisce che «nessuno può essere punito per un'azione prevista dalla legge come reato».

Mostra così che l'azione penalmente rilevante deve corrispondere al comportamento umano descritto dalla legge: essa può corrispondere sia ad un unico movimento muscolare oggettivamente rilevabile (ad esempio nel reato di percosse lo schiaffo sferrato sul colpo della vittima) sia ad una serie di atti finalisticamente orientati a determinare un evento (ad esempio il reato di strage postula il compimento di atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità al fine di uccidere)

# L'omissione. Reati omissivi propri e reati omissivi impropri


la dottrina prevalente attribuisce all'omissione un'essenza normativa ravvisandone *il proprium* nel *non facere quod debetur*: l'omissione consiste, quindi, nel mancato compimento dell'azione possibile che il soggetto e il dovere giuridico, non solo morale ma sociale di compiere un'azione

I reati omissivi propri sarebbero integrati dal solo mancato compimento di un'azione comandata dalla legge senza che rilevi il verificarsi dell'evento

La disciplina generale dei reati omissivi impropri è dettata dalla disposizione di cui all'articolo 40 c.p. a mente del quale «Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a Cagionarlo» (clausola di equivalenza)

# l'evento.

La condotta sfocia nell'evento, che ne costituisce il risultato



L'evento è un fatto esterno al soggetto agente, che dipende dal suo comportamento e che incide sulla realtà fenomenica, alterandone il corso (esempio la morte nel delitto di omicidio)



# Il dolo e la colpa

- ▶ il dolo costituisce la forma più grave di colpevolezza . E' il criterio normale di imputazione soggettiva, come stabilito dall'articolo 42 c.2 c.p.
- ▶ l'oggetto del dolo è previsto dall'articolo 43 del c.p. e rappresenta l'evento dannoso pericoloso previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione.
- ▶ L'articolo 43 c.p. rubricato elemento psicologico del reato propone insieme al dolo e alla preterintenzione anche un'articolata definizione di delitto colposo.
- ▶ E' doloso o contro l'intenzione quando l'evento anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza delle leggi regolamenti, ordini o discipline.

# La preterintenzione

- ▶ l'articolo 43 dispone che il delitto è preterintenzionale o, oltre l'intenzione, quando dall'azione o omissione deriva un evento dannoso pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.
- ▶ La legge definisce espressamente come preterintenzionali solo due ipotesi dell'omicidio preterintenzionale ex articolo 584 c.p. E l'aborto preterintenzionale ex articolo 18 c.2 della legge 22 maggio 1978.
- ▶ tuttavia, è vivo il dibattito in merito alla riconducibilità entro la categoria generale del delitto preterintenzionale dei cosiddetti delitti aggravati dall'evento o quantomeno di alcuni di essi.
- ▶ Si pensi agli illeciti contro la pubblica incolumità o alle ipotesi di morte o lesione personale conseguenti ad abuso dei mezzi di correzione o ai maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

# GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO: LA STRUTTURA DEL REATO E LA SUA DEFINIZIONE FORMALE E SOSTANZIALE

## ▶ QUADRIPARTIZIONE DEL REATO:

1. **FATTO**: l'insieme degli elementi oggettivi che individuano e caratterizzano ogni singolo reato come offesa a uno o più beni giuridici □ elementi del fatto: la condotta e l'offesa al bene giuridico
2. **ANTIGIURIDICITA'**: il rapporto di contraddizione tra il fatto e l'intero ordinamento giuridico □ assenza cause di giustificazione
3. **COLPEVOLEZZA**: l'insieme dei criteri dai quali dipende il possibile rimprovero per aver commesso il fatto antiggiuridico □ dolo, colpa o dolo misto a colpa; assenza di scusanti, la conoscenza o almeno la conoscibilità della legge penale violata; la capacità di intendere e di volere.
4. **PUNIBILITA'**: l'insieme delle condizioni che possono fondare o escludere l'opportunità di punirlo □ cause concomitanti di non punibilità, cause sopravvenute di non punibilità, cause di estinzione del reato.

# CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE:

## **Non sono norme penali**

- non sono perciò soggette alla riserva di legge ex art.25 co.2 Cost.
- né sono soggette al divieto di analogia ex art 14 delle “Preleggi”

## **Non sono norme eccezionali**

- non sono perciò soggette al divieto di analogia ex art. 14 delle “Preleggi”

ART.50 c.p. -CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO-  
 Non è punibile chi lede o pone in pericolo un **diritto**, col **consenso** della persona che può validamente disporne

Non è punibile	In quanto manca l'antigiuridicità.
chi lede o pone in pericolo un diritto	che ha realizzato fatto tipico di reato, offensivo di diritti individuali.
col consenso della persona	la persona legittimata a prestare il consenso è il titolare del diritto, ovvero un suo rappresentante legale o volontario; deve avere la capacità naturale, cioè la maturità e la lucidità ad intendere l'importanza del bene ⇒ Il consenso: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manifestato in qualsiasi forma</li> <li>○ Può essere sottoposto a condizioni o a termini</li> <li>○ Immune da vizi della volontà</li> <li>○ Deve sussistere al momento del fatto;</li> <li>○ È sempre revocabile</li> </ul>
che può validamente disporne	deve trattarsi di un diritto disponibile.

# LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E LE CAUSE DI NON PUNIBILITA'

Attenuanti speciali: quelle previste per uno o più reati determinati à la legge stabilisce pene diverse dal reato semplice

2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui ;

Attenuanti comuni:

Art.62 c.p.

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza ; 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio , o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

5) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

quelle previste per un numero indeterminato di reati, cioè per tutti i reati con i quali non siano compatibilià diminuzione fino a 1/3

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale ;

4) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa ;



# I delitti contro la pubblica amministrazione

- ▶ Per pubblica amministrazione dobbiamo comprendere tutte le pubbliche funzioni imputabili allo Stato o ad altro Ente pubblico.
- ▶ Il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 numero 50 ha considerato l'organismo di diritto pubblico come qualsiasi organismo, anche in forma societaria istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
- ▶ Oppure, la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero, il cui Organo di amministrazione di direzione e di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

# Pubblico ufficiale (art.357 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

# C.1

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

I pubblici ufficiali sono: l'ufficiale giudiziario, il testimone, l'assistente universitario, il consulente tecnico, il portalettere, gli agenti di pubblica sicurezza, il geometra dell'ufficio tecnico

## C.2

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico	Norma appartenente a quel ramo dell'ordinamento giuridico che disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici
e da atti autoritativi	Atti della P. A. caratterizzati dall'imperatività, in quanto incidono unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari, dall'esecutività e dall'esecutorietà.
e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi	La P.A. dà luogo a problemi identificativi a differenza delle altre due funzioni, infatti vi sono stati numero dibattiti soprattutto al fine di creare una definizione di specie in grado di distinguerla con certezza dalle attività rientranti nel concetto di servizio pubblico.

# L'incaricato di pubblico servizio

l'articolo 358 c.p. stabilisce: sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio .

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata da mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione delle svolgimenti di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

## I principali delitti contro la pubblica amministrazione

i delitti in parola presuppongono nella loro struttura il possesso in capo ad un soggetto di una determinata qualifica.

### ▶ Art 314-Peculato

- ▶ il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
- ▶ Soggetto attivo del reato □ pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio( REATO PROPRIO)
- ▶ Presupposto del reato □ è il possesso o comunque la disponibilità dello stesso di disporre della cosa
- ▶ Oggetto materiale del reato □ è il denaro o altra cosa mobile, in possesso del soggetto attivo
- ▶ Fatto materiale □ consiste nell'appropriazione del denaro o della cosa mobile posseduti per ragione dell'ufficio o del servizio da parte del pubblico funzionario.
- ▶ ELEMENTO SOGGETTIVO □ DOLO GENERICO . Il reato si CONSUMA nella tempo e nel luogo in cui si verifica



## ART. 317 C.P.-CONCUSSIONE

- ▶ Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Soggetto attivo del reato : il pubblico ufficiale( REATO PROPRIO)

- ▶ Soggetto passivo del reato contemporaneamente la P.A. e la persona che subisce il danno derivante dall'abuso.
- ▶ Condotta
- ▶ l'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale;
- ▶ il costringimento della vittima per effetto dell'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale;
- ▶ la indebita consegna ovvero la indebita promessa da parte della vittima, di consegnare al pubblico ufficiale o a un terzo denaro o altra utilità, come effetto del costringimento

Il reato di consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la dazione per la consumazione del reato;

- ▶ il TENTATIVO è ammissibile tutte le volte in cui il delitto non giunge a consumazione per l'interruzione dell'iter criminis
- ▶ ELEMENTO SOGGETTIVO □ DOLO GENERICO

## ART.318-CORRUZIONE IMPROPRIA

- ▶ Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- ▶ Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
- ▶ Soggetto attivo del reato il corruttore e il pubblico ufficiale o l'incaricato al pubblico servizio
- ▶ Condotta oggetto dell'accordo criminoso è l'esercizio della funzione o del potere nel senso voluto dal corruttore, funzione che diviene, dunque, oggetto del mercimonio
- ▶ Elemento soggettivo DOLO SPECIFICO
- ▶ L'arresto in flagranza è facoltativo mentre il fermo non è consentito

## ART. 319-CORRUZIONE PROPRIA

- ▶ Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
- CORRUZIONE PROPRIA ANTECEDENTE:
  - ▶ risponde a tale reato il PUBBLICO UFFICIALE o l' INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO il quale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità ovvero ne accetta la promessa, nonché COLUI CHE DÀ O PROMETTE denaro o altra utilità.
  - ▶ Le misure cautelari personali sono applicabili;
  - ▶ L'arresto è FACOLTATIVO
  - ▶ Il fermo è CONSENTITO
- CORRUZIONE PROPRIA SUSSEGUENTE:
  - ▶ commette tale reato il PUBBLICO UFFICIALE o l' INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO che riceve denaro o l'utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per aver omesso o ritardato un atto, nonché COLUI CHE HA DATO IL DENARO O L'UTILITÀ.
  - ▶ Condotta forma libera purché realizzata con un comportamento attivo
  - ▶ Elemento soggettivo DOLO SPECIFICO

# ART 323 C.P.-ABUSO D'UFFICIO

- ▶ Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- ▶ La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
- ▶ Soggetto attivo del reato pubblico ufficiale o l'incaricato al pubblico servizio
- ▶ Condotta nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di un regolamento, ovvero omettendo di astenersi ,in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procura a sé un INGIUSTO VANTAGGIO PATRIMONIALE
- ▶ Elemento soggettivo dolo generico
- ▶ TENTATIVO CONFIGURABILE



## ART. 326- RIVELAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI SEGRETI DI UFFICIO

IL PUBBLICO UFFICIALE O LA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO, CHE, VIOLANDO I DOVERI INERENTI ALLE FUNZIONI O AL SERVIZIO, O COMUNQUE ABUSANDO DELLA SUA QUALITÀ, RIVELA NOTIZIE DI UFFICIO, LE QUALI DEBBANO RIMANERE SEGRETE, O NE AGEVOLA IN QUALSIASI MODO LA CONOSCENZA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A TRE ANNI.

SE L'AGEVOLAZIONE È SOLTANTO COLPOSA, SI APPLICA LA RECLUSIONE FINO A UN ANNO.

IL PUBBLICO UFFICIALE O LA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO, CHE, PER PROCURARE A SÈ O AD ALTRI UN INDEBITO PROFITTO PATRIMONIALE, SI AVVALE ILLEGITTIMAMENTE DI NOTIZIE DI UFFICIO, LE QUALI DEBBANO RIMANERE SEGRETE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA DUE A CINQUE ANNI. SE IL FATTO È COMMESO AL FINE DI PROCURARE A SÈ O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO NON PATRIMONIALE O DI CAGIONARE AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, SI APPLICA LA PENA DELLA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI

CONDOTTA(1°CO.) RIVELAZIONE DI NOTIZIE D'UFFICIO E DI AGEVOLAZIONE NON COLPOSA DELLA CONOSCENZA DI QUESTE.  
CONDOTTA(2°CO.) PER AGEVOLAZIONE SI INTENDE LA CONDOTTA CON CUI IN QUALSIASI MODO, ANCHE OMISSIVO, RENDE POSSIBILE O PIÙ AGEVOLE A CHI NON HA DIRITTO PER VIA AUTONOMA LA CONOSCENZA DELL' INFORMAZIONE

ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO GENERICO

TENTATIVO CONFIGURABILE (SE VI È IL DOLO)

## ART.328- RIFIUTO E OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO

- ▶ Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Condotta(1°co.) □ punisce una condotta di rifiuto, ovvero, una omissione qualificata da una manifestazione di volontà contraria al compimento dell'atto, che potrà essere tacita o espressa, inoltre l'atto deve essere compiuto "senza ritardo".

Condotta(2°co.) □ punisce l'omissione, ovvero, il mancato compimento dell'atto dovuto. Vi deve essere: una richiesta in forma scritta da parte dell'interessato, siano decorsi 30 gg dal momento il cui il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio abbiano ricevuto la richiesta, che tali soggetti non abbiano esposto le ragioni del ritardo.

Elemento soggettivo □ dolo generico



# I reati in danno dei minori e commessi dai minori

- ▶ Il codice penale contiene numerose norme poste a protezione della “sfera sessuale” dei minori di età.
- ▶ Da ciò bisogna scindere, sul piano del soggetto passivo, due tipologie di minori di età: gli infraquattordicenni e i minori di età compresa fra i quattordici e i diciassette anni. Gli infraquattordicenni sono quelli che godono di una protezione a 360°.
- ▶ Per essi il legislatore non solo ha previsto un’ aggravante speciale per il reato di violenza sessuale(art. 609-ter,co.1, ) ma anche un’ aggravante più severa “se il fatto è commesso nei confronti della persona che non ha compiuto gli anni 10”(art. 609-ter, co.2), nonché per la violenza di gruppo (art. 609-octies,co.3) ma anche nell’incriminazione del compimento tout-court(in assenza di coercizione della volontà) di atti sessuali con minore “che non ha compiuto gli anni quattordici”(art 609-quater), punendo tale fatto con la medesima pena prevista per il reato di violenza sessuale, aggravata ai sensi del’’art.609.ter, co. 2, se la vittima non ha compiuto gli anni dieci(art. 609-quater, co.
- ▶ Il legislatore ha previsto anche come reato la “ corruzione di minorenni”, ossia il semplice compimento di atti sessuali “in presenza di persona minore di anni quattordici, al fin di farla assistere”(art. 609-quinquies, ma ancora si aggiunge “fa assistere una persona minore degli anni quattordici al compimento degli atti sessuali, ovvero mostra la medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti asessuali ( art. 609-quinquies, co. 2).
- ▶ Per quanto riguarda i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, invece, la tutela prevista dalla legge penale coincide sostanzialmente con la quella prevista per i soggetti passivi adulti dalle norme che incriminano la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo.

# Il bullismo e il cyberbullismo : i nuovi strumenti di prevenzione e repressione.

- ▶ la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, ha disciplinato il fenomeno del cyberbullismo è definito come quella forma di “pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”. A tale fenomeno è riconducibile ogni forma di “diffusione di contenuti online” che abbiano ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui fine predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori attraverso il compimento di un abuso, di un attacco dannoso o la messa in ridicolo della vittima.
- ▶ il Disegno di Legge n. 1261, presentato in Senato il 27 gennaio 2014, contenente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Prevedeva il coinvolgimento della prima agenzia educativa (la famiglia) e attraverso la prevenzione, l’accertamento, la sanzione e la protezione delle vittime, si ponevano l’obiettivo di arrestare il fenomeno de quo, inserendo alcune novità, come la creazione di procedure ed istituti nuovi e specifici per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi, vittime di questa forma di violenza; in particolare, veniva introdotta una procedura accelerata innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che avrebbe consentito ai genitori di un minore vittima di un atto di cyber bullismo
- ▶ Un altro provvedimento da richiamare risale all’8 gennaio 2014, a firma del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che ha approvato la prima bozza del Codice di autoregolamentazione anti-cyberbullismo, nel quale era previsto che “gli operatori della Rete, e in particolare coloro che operano nei servizi di social networking, si impegnino ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno”.
- ▶ Si ricorda, inoltre, che il 28 luglio 2015 veniva approvata la Dichiarazione dei Diritti in Internet dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet, istituita presso la Camera dei Deputati, L’idea di adottare una carta dei diritti in Internet nasce dalla consapevolezza che considerare Internet uno dei vari media è riduttivo e improprio. Internet è molto di più: è una dimensione essenziale per il presente e il futuro delle nostre società; Inoltre, l’art. 3 prescrive alle Istituzioni pubbliche di promuovere, attraverso il sistema dell’istruzione e della formazione, l’educazione all’uso consapevole di internet, che costituisce una fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva

**Il fenomeno del cyberbullismo è definito come quella forma di “pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”.**

**A tale fenomeno è riconducibile ogni forma di “diffusione di contenuti online” che abbiano ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui fine predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori attraverso il compimento di un abuso, di un attacco dannoso o la messa in ridicolo della vittima.**

**Ciò è quanto è stato riportato nella Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno u.s. e da oggi in vigore a tutti gli effetti, sì da colmare finalmente un vuoto normativo.**

**A tale fenomeno è riconducibile ogni forma di “diffusione di contenuti online” che abbiano ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui fine predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori attraverso il compimento di un abuso, di un attacco dannoso o la messa in ridicolo della vittima.**

La legge sulla prevenzione e il contrasto del cyberbullismo attribuisce alle istituzioni scolastiche, oltre che al Miur e ai suoi uffici periferici (UU.SS.RR.), nuovi compiti e nuove responsabilità.

Illustriamo in questa scheda le competenze dei diversi attori scolastici coinvolti (Miur, USR, Scuole) e le azioni che ciascuno di essi deve realizzare.

### **MIUR**

Il Ministero deve adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, le "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole".

L'adozione delle "Linee di orientamento" risponde alla necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 1 della medesima legge, che così recita:

"La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche."

Nell'ambito dell'adozione delle "Linee di orientamento", il Miur può avvalersi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.

Le Linee di orientamento vanno aggiornate ogni due anni.

Esse forniscono indicazioni relative a:

formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



## **USR**

Gli Uffici Scolastici Regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti finalizzati a realizzare azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e di educazione alla legalità. Ciò, al fine di favorire negli studenti comportamenti di prevenzione e contrasto, rendendoli consapevoli del fenomeno e della condotta da tenere al riguardo. I progetti sono elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, con associazioni ed enti. Gli Uffici Scolastici Regionali pubblicano sui propri siti internet: i bandi per accedere ai finanziamenti e la loro entità; i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati.

## **SCUOLE**

Le scuole hanno il compito di promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Nella legge si indica che la suddetta educazione è trasversale alle discipline del curriculum e può concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

La scuola, inoltre, nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Il dirigente attivo, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo.

Le novità introdotte dalla legge e i compiti affidati dalla stessa alle scuole comportano delle modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto di Educativo Corresponsabilità, di cui al DPR n. 249/1998 (rispettivamente articolo 4 comma 1 e articolo 5-bis).

Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità vanno integrati con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari. Queste ultime devono essere proporzionate alla gravità degli atti compiuti.

## REFERENTE DI ISTITUTO

La legge prevede la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo messe in atto dalla scuola. Tale figura è il referente di Istituto, come leggiamo nell'articolo 4 comma 3 della legge:

“Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo ...”

Non si specifica chi deve individuare il referente e come, ma si lascia spazio all'autonomia delle singole scuole “Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia ...”.

Il referente, come suddetto, ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

Attendiamo l'adozione delle Linee di orientamento, che forniranno indicazioni maggiormente dettagliate riguardo agli aspetti sopra trattati.

Ricordiamo, infine, che la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo rientrano tra gli obiettivi formativi prioritari indicati dall'articolo 1 comma 7 della legge n. 107/2015, come indicato esplicitamente anche nella legge da poco approvata

Il Miur ha pubblicato le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo, così come previsto dalla legge n. 71/2017

Nelle Linee vengono esemplificate le disposizioni introdotte dalla legge relativamente a: modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio; nuovo sistema di Governance; azioni delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie; ruolo del dirigente scolastico e del docente referente;



## Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio

Nel caso in cui un minore sia oggetto di atti di cyberbullismo, è prevista la richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore medesimo.

La richiesta è effettuata dal minore di quattordici anni o dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale e va inoltrata:

- ✓ *al titolare del trattamento*
- ✓ *al gestore del sito internet*
- ✓ *al gestore del social media*

Se i soggetti responsabili non comunicano di aver preso in carico la segnalazione entro 24 ore dal ricevimento della stessa, l'interessato può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

## Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l'ammonimento

è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali.

L'istanza di ammonimento nei confronti del minore *ultra-quattordicenne*, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta al Questore. E' possibile ricorrere all'ammonimento soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un altro minorenne.

è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (**art. 612-bis c.p.**).

In caso di condotte di ingiuria (**art. 594 c.p.**), diffamazione (**art. 595 c.p.**), minaccia (**art. 612 c.p.**) e trattamento illecito di dati personali (**art. 167 del codice della privacy**) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore.

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; La richiesta può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali *allegati comprovanti quanto esposto*.

Se l'istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età

# Il processo penale : I principi.

Per “giusto processo” ci riferiamo ad un concetto che attiene alla buona amministrazione della giustizia in campo penale, civile, amministrativo e tributario.

Si vogliono indicare gli strumenti processuali per garantire a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi, che siano stati lesi, le facoltà di agire o di difendersi in giudizio.

Il principio del “giusto processo” è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di revisione costituzionale del 23 novembre 1999 numero 2 con l'esigenza di adattare il processo italiano a quello sovranazionale.

La legge n. 2 del 1999 ha recepito il contenuto dell'art. 14, comma terzo del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, e dell'art. 6 comma terzo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La tendenza, fu quella di adattare una forma di processo di matrice anglosassone vale a dire il due process of law nel quale i padri costituenti ritrovarono la genesi di un effettivo costituzionalismo da far quindi confluire nell'articolo 111 della Costituzione dove sono finalmente rappresentati tutti i principi e le regole del “giusto processo”.

I primi tre commi, contenuti nell'articolo citato, sono ispirati al “proces equitable” come previsto dall'art.6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, mentre per quanto riguarda i commi quattro e cinque si può affermare che questi costituiscono dei principi autonomi redatti per porre fine ad una vecchia querelle tra Corte Costituzionale e Legislatore in relazione ad un dibattito in tema di prova dichiarativa nel processo penale.

Il processo conclusivo della formulazione dell'art. 111 della Costituzione che vide la Corte Costituzionale e il Parlamento in un continuo confronto dialettico si concluse con la sentenza costituzionale n. 361 del 1998 con la quale, si giunse alla formulazione del nuovo art. 111 della Costituzione

I principi e le garanzie della parità delle parti, La terzietà, l'imparzialità del Giudice e il contraddittorio, vengono consacrati nell'art. 111 Costituzione

## Articolo 111 della Costituzione

«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.»

2 - Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare e di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

3 -Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

4 -La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

5 -Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

6 -Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

# Le parti processuali

## I Soggetti

Il libro primo del codice ricomprende tra i soggetti del procedimento: il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l'imputato, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la persona offesa e il difensore.

Il codice pur non offrendo un'espressa definizione di "soggetti", si ritiene che possano essere definiti tali coloro che hanno poteri di iniziativa nel procedimento e che sono quindi titolari di poteri e facoltà sia nella fase delle indagini preliminari sia nei vari gradi e stati del processo.

Non sono considerati "soggetti processuali": i consulenti tecnici del PM nella fase delle indagini preliminari, i periti del giudice, le persone informate dei fatti indagati, i testimoni, gli ausiliari tecnici della P.G. e le persone sottoposte ad atti di perquisizione o ispezione, in quanto sono "persone" che partecipano solo al procedimento e non hanno potere di iniziativa.

Alla vicenda processuale partecipano non solo i soggetti ma anche **le parti**.

E' parte colui che ha chiesto al giudice una decisione in relazione all'imputazione e colui contro il quale tale decisione è chiesta.

Le parti si dividono in necessarie ed eventuali. Sono parti necessarie (il PM e l'imputato) la cui azione è fondamentale per dare inizio al procedimento; sono parti eventuali, (la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ed i rispettivi difensori) quelle parti che potrebbero anche mancare e il procedimento verrebbe attivato ugualmente (quindi parti aventi interessi secondari).

La qualità di parte ha inizio, per le parti necessarie dal momento in cui sorge il processo e cioè da quando il PM formula l'imputazione e permane fino alla formulazione della sentenza irrevocabile (art.648); per le parti secondarie, l'eventuale assunzione di tale qualità decorre dal momento in cui avviene la loro citazione o il loro intervento, anche successivamente all'esercizio dell'azione penale. La qualità permane finché dura il rapporto processuale e quindi fino alla pronuncia della sentenza irrevocabile, a meno che in precedenza avvenga la loro esclusione dal processo.



# Il Giudice

Il codice di rito si apre con la normativa intitolata al Giudice (titolo I del libro I)

Il Giudice è il titolare del potere decisionale, è colui che si pronuncia sul fondamento dell'imputazione. Egli inoltre, a differenza del P.M., ha una posizione intermedia tra accusa e difesa e funzione di garante della legalità e ritualità del procedimento.

Ciò che distingue il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, sono le caratteristiche dell'indipendenza e dell'imparzialità.

L'indipendenza del giudice sia come potere giudiziario, sia come persona fisica, è garantita dalla Costituzione attraverso un apposito organo il CSM (art 104 Cost.).

Essa consiste nella soggezione soltanto alla legge così come previsto dall'art 101 della Costituzione, la quale aggiunge poi, che la "funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari" (art. 102 Cost.).

Tali concetti sono espressamente richiamati dall'art 1 c.p.p. il quale dispone che "la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (102 Cost.) secondo le norme di questo codice".

[Cass.Pen., sez.I, 21 maggio 2003, n.22516 (ud.9 aprile 2003), P.M. e P.C. in proc. Tucci ed altri.RV224186]

Il carattere dell'imparzialità è stabilita dall'articolo 111 co 2, in base al quale "ogni processo si svolge davanti ad un giudice terzo ed imparziale" infatti in determinate situazioni nelle quali il giudice è o può apparire "parziale", egli ha il dovere di astenersi e se non lo fa le parti possono ricusarlo.

Stesse finalità hanno anche la rimessione, l'incompatibilità, l'astensione e la ricusazione del giudice, in singoli determinati processi.

#### 4. Il Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero è quel complesso di uffici pubblici che rappresentano al procedimento penale l'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati.

Le funzioni svolte dal PM sono indicate nell'ordinamento giudiziario; in particolare il PM:

- Veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci;
- Promuove la repressione dei reati e cioè svolge indagini necessarie per valutare se deve chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione;
- Esercita l'azione penale in ogni caso in cui non debba richiedere l'archiviazione e cioè quando dalle indagini sono emersi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
- Fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Per l'esattezza, il Pubblico Ministero ha il dovere di esercitare l'azione penale chiedendo al giudice di pronunciarsi in ordine ad una determinata imputazione (art. 50 c.p.p.)

[Cass.Pen., sez.V, 5 agosto 1999, n. 2673 (cc.2 giugno 1999), P.M. in proc.Ravelli L. RV213970]

Quando non è necessaria la querela, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata d'ufficio.

L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi previsti dalla legge (principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge).

Dal principio di obbligatorietà dell'azione penale discende anche dovere di svolgere le indagini a favore dell'indagato e dare l'avvio al procedimento.

Il PM soggiace solo alla legge, infatti nell'attuale ordinamento agisce svincolato completamente dagli altri poteri dello Stato; egli gode inoltre delle garanzie di autonomia ed indipendenza e inamovibilità previste per i giudici (artt 105-107 Cost.)

## La polizia giudiziaria

Tra i soggetti del procedimento penale vi è la polizia giudiziale, che nel corso delle indagini preliminari coadiuva il Pubblico Ministero nell'esercizio delle sue funzioni.

L'art. 55 c.p.p., assegna alla Pg il ruolo di "protagonista" nella fase delle indagini preliminari; ad essa è affidata il compito di ricercare le fonti di prova, svolgere un complesso di attività e di accertamenti volti a consentire al pubblico ministero di stabilire la fondatezza della notizia di reato per l'applicazione della legge penale.

L'attività di polizia giudiziaria, si distingue dall'attività di polizia di sicurezza che si sostanzia invece in tutte quelle operazioni di vigilanza, dirette ad assicurare, in via preventiva, l'ordine pubblico.

[Cass. Pen., sez. III, 19 luglio 2011, n. 28727 (c.c. 18 maggio 2011), P.M. in proc..Scoppetta RV250609]

[Cass.Pen., sez. II, 11 ottobre 1994, n. 3974 (c.c. 9 settembre 1994) Cascio.]

Per quanto concerne la dipendenza, la funzione di polizia giudiziaria è svolta sotto la direzione del PM e sotto la sorveglianza del procuratore generale presso la Corte d'Appello.

La dipendenza organica spetta in ogni caso al potere esecutivo; quindi colui che svolge funzioni di polizia giudiziaria dipende funzionalmente dal pubblico ministero e organicamente dal potere esecutivo.

# L'imputato

Art. 60 c.p.p. Assunzione della qualità di imputato

Co 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 co 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

Co 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

Co 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

All'inizio del procedimento penale le indagini possono svolgersi o contro ignoti o contro un "indagato". E' importante la differenza tra imputato e indagato:

l'indagato è il soggetto che il codice denomina persona sottoposta alle indagini preliminari; il PM nel corso delle indagini preliminari può formulare un "addebito provvisorio" nei suoi confronti, ma ciò avviene soltanto ai fini di garanzia in quanto mette in grado l'indagato di esercitare il diritto di difesa.

Mentre l'imputato è la persona alla quale è attribuito il reato nell'imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio o con l'atto omologo nell'ambito del singolo procedimento speciale.

**L'imputazione è composta dall'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato e della indicazione delle norme di legge violate e dalla persona alla quale il reato è addebitato**



## La parte civile (art. 74 c.p.p.)

Il legislatore riconosce al soggetto danneggiato dal reato la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale, ossia ad esercitare, l'azione civile, di natura privata, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal reato.

Il danno risarcibile può manifestarsi in diverse forme: il danno patrimoniale, il danno morale soggettivo, il danno biologico, il danno esistenziale.

Il soggetto che ha subito uno di questi danni in conseguenza del reato è definito "danneggiato dal reato" ed egli ha diritto di ottenere dal responsabile del reato il risarcimento del danno. La nozione di danneggiato non sempre coincide con quella di persona offesa dal reato. Quest'ultima, infatti, è la titolare del bene protetto dalla norma penale che non sempre è colui che ne patisce il danno. Ad es., nel reato di omicidio, persona offesa è il deceduto, danneggiati sono i congiunti superstiti (i quali, pertanto, potranno costituirsi parte civile per le pretese risarcitorie). L'azione tendente a conseguire l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento può essere esercitata in alternativa:

- Davanti al giudice civile in un autonomo procedimento; se il danneggiato esercita l'azione risarcitoria in modo tempestivo (cioè prima che il giudice penale abbia pronunciato una decisione di primo grado), l'azione civile può svilupparsi senza subire sospensioni e un eventuale assoluzione dell'imputato nel processo penale non ha la forza del giudicato (cioè non vincola il giudice civile né gli impedisce eventualmente di condannare l'imputato-convenuto al risarcimento del danno, ove siano raccolte le prove della sua responsabilità)
- Davanti al giudice penale ma soltanto dopo che il PM ha esercitato l'azione penale; in questo caso il danneggiato esercita l'azione civile costituendosi parte civile nel processo penale.



# Gli atti del processo penale

Atti del Procedimento	Atti del processo
quelli compiuti nello stadio delle indagini preliminari, fino all'esercizio dell'azione penale	quelli posti in essere dopo l'azione penale e fino alla sentenza definitiva

Caratteristiche essenziali:

- Gli atti devono essere in italiano(art. 143-diritto all'interprete)
- Un atto deve rispettare i termini (perentori, ordinatori e dilatori) art 172, i termini sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni; giorno festivo=prolungato di un giorno

Gli atti del giudice:

Sentenza è l'atto processuale che esaurisce il rapporto processuale o una parte di esso, va motivata a pena di nullità art.123,comma 3;

Ordinanza è un atto che decide sulle questioni incidentali sorte durante il procedimento, da motivare a pena di nullità e normalmente revocabile;

Decreto è un tipo di provvedimento di contenuto vario(non motivato, salvo eccezioni) esso non è normalmente revocabile

# La disciplina delle prove: con riferimento alla legalità della prova ed il diritto della prova

Prova : insieme degli elementi fondamentali sul quale si basa il convincimento del giudice.

## CLASSIFICAZIONI PROVE:

- 1) Prove dirette si riferiscono all'oggetto da provare
- 2) Prove indirette si riferiscono ad altro oggetto, al quale si ricollega a sua volta l'oggetto da provare ( art. 192 c.p.p., co. 2)
- 3) Prove generiche sono le prove relative all'accertamento dell'esistenza del reato(impronte)
- 4) Prove specifiche: sono quelle dirette a stabilire chi e con quali mezzi ha commesso il reato

## LEGALITÀ DELLA PROVA

(art.191- Prove illegittimamente acquisite)

Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.  
L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento

## ART.190C.P.P.-DIRITTO ALLA PROVA:

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

L'art 190 sancisce il diritto alla prova e ribadisce la facoltà delle parti di richiedere l'ammissione delle prove nel processo e, dunque, l'appartenenza del meccanismo probatorio alle parti(salvo art. 192, co. 2). La violazione di tale diritto è motivo di ricorso per cassazione (ex art. 606, co. 1, lett. d)

## Le indagini preliminari

sono state introdotte nel codice di procedura penale dall'art. 326.

Sono una fase del procedimento penale precedente all'eventuale processo.

Nelle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale, ne consegue che il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria devono acquisire anche gli elementi a favore dell'indagato (ex art. 358 cp.p.) perché le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire se ci sono i presupposti per l'esercizio dell'azione penale.

Le attività che può compiere il pubblico ministero sono disciplinate dagli articoli 358 e seguenti del codice di procedura penale.

Il pubblico ministero può procedere al compimento di accertamenti tecnici irripetibili secondo la disciplina posta dall'articolo 360 del codice di procedura penale, e in questo caso nominerà un consulente che avrà l'obbligo di rispondere ai quesiti formulati dal Pubblico Ministero.

Costui deve informare la persona offesa dal reato, l'indagato e il suo difensore perché questi possano nominare a loro volta al massimo due consulenti tecnici.

I difensori e gli eventuali consulenti tecnici hanno diritto ad assistere al conferimento dell'incarico e partecipare alle operazioni formulando osservazioni e pareri cui deve essere fatta menzione nel verbale.

La difesa dell'indagato può chiedere, prima del conferimento dell'incarico, che si proceda attraverso l'incidente probatorio.

In questo caso il Pubblico Ministero potrà procedere negli accertamenti tecnici se un loro rinvio comporti che questi non possano essere più utilmente compiuti.



# La fase procedimentale

La notitia criminis:

Sono avviate a seguito della notizia di reato, che può provenire alla P.G. o al P.M. Quest'ultimo, ricevuta la segnalazione, assume la direzione delle indagini, dando alla P.G. le direttive ritenute opportune(art.327).

La notitia criminis va iscritta nell'apposito registro(art. 335);  
tale iscrizione a decorrere il termine per le indagini preliminari(art.405).

- DENUNCIA

La denuncia è l'atto con cui ogni persona, anche diversa dallo offeso del reato, informa Procuratore della Repubblica, o un ufficiale della polizia giudiziaria, di un fatto che possa costituire reato perseguibile d'ufficio(artt. 331-333 c.p.p.)

- INFORMATIVA DEL REATO

È una denuncia qualificata proveniente dalla P.G.(art 247). Va trasmessa al P.M. per iscritto senza ritardo e, in caso di urgenza, anche in forma orale.

- REFERTO


Il referto può definirsi l'atto obbligatorio con il quale l'esercente una professione sanitaria riferisce, entro 48 ore, al P.M. o alla P.G. , I casi di sospetto delitto perseguibili di ufficio riscontrati nello svolgimento della propria attività personale(art. 334 c.p.p.).

- NOTIZIE ATIPICHE

Le notizie tipiche consistono negli scritti anonimi e nelle dilazioni confidenziali ( dei cd. Informatori di polizia); non potendosene stabilire la paternità, essi non possono essere acquisiti al processo ma possono soltanto essere utilizzate nelle indagini.



# Misure cautelari



\*custodiali: arresti domiciliari(art 284, custodia in carcere(art.285), custodia in luogo di cura(art. 286)

\*non custodiali: divieto di espatrio(art. 281), obbligo di presentazione alla P.G.(art. 282), allontanamento dalla casa familiare(art. 282 bis), divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa( art. 282 ter), divieto e obbligo di dimora(art. 283)

## chiusura delle indagini

le indagini preliminari costituiscono un segmento essenziale della fase del procedimento penale durante il quale il PM e la PG, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono le indagini indispensabili perché il PM possa decidere se procedere o meno l'esercizio dell'azione penale.



il legislatore ha stabilito che le indagini siano concentrate in un arco temporale determinato, che ordinariamente è di sei mesi dall'iscrizione delle notizie di reato nell'apposito registro, suscettibile di proroga per ragioni tassativamente indicate e non estensibile oltre il termine finale massimo di durata stabilito ex lege.  
Ad esempio nei casi gravi di delitti di criminalità organizzata il termine è di un anno

negli altri casi il PM deve depositare la richiesta di rinvio a giudizio del giudice per le indagini preliminari indicando non solo la generalità dell'imputato ma anche le enunciazioni forma chiara e precisa del fatto delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza con l'indicazione dei relativi articoli di legge



in prossimità dei termini di scadenza della durata delle indagini preliminari il PM laddove ritenga che gli elementi raccolti siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio esercita l'azione penale nei modi stabiliti dalla legge in caso contrario deve formulare una richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari art 405 c.1 CPP

L'archiviazione può essere richiesta dal P.M per infondatezza di notizia di reato mancanza di condizioni di procedibilità non punibilità dell'indagato per la particolare tenuità del fatto



## Udienza preliminare

l'udienza preliminare è la fase del processo finalizzata a controllare la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio .

la verifica dei risultati delle indagini preliminari conseguenti all'esercizio dell'azione penale costituisce uno degli aspetti qualificanti un modello processuale di matrice accusatoria



Al termine delle indagini preliminari il pm ove non ritenga di dover chiedere l'archiviazione formula la richiesta di rinvio a giudizio .

la richiesta viene rivolta al gip in modo che questi ne valuti la fondatezza e, ove ritenga che il procedimento possa proseguire, fissa la data dell'udienza preliminare .

Dal momento di fissazione dell'udienza l'esercizio della funzione giurisdizionale passa dal gip al gup cioè giudice dell'udienza preliminare.



l'udienza preliminare si celebra con il contraddittorio tra le parti. Al termine il giudice è tenuto a prendere una delle seguenti decisioni: se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti dichiara chiusa la discussione e procede emanando o la sentenza di non luogo a procedere oppure il decreto che dispone il giudizio

se invece non ritiene di poter decidere allo stato degli atti allora il giudice può emanare un'ordinanza per l'integrazione delle indagini o può disporre attività di integrazione probatoria



il giudice dell'udienza preliminare ha la precipua funzione di far progredire la fase dell'udienza fino ad uno dei suoi possibili esiti, ossia due punti sentenza di non luogo a procedere, laddove ritenga che non vi siano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio; Decreto di rinvio a giudizio nel caso opposto.

# Dibattimento

Nel libro settimo (465- 548 c.p.p.)il codice disciplina è una fase del giudizio di primo grado che viene ripartita in tre momenti

1. atti preliminari al dibattimento
2. pre dibattimento
3. atti successivi al dibattimento.

La disciplina del giudizio costituisce il fulcro del processo in quanto è la sede naturale in cui la posizione dell'imputato viene valutata dal giudice, monocratico o collegiale, chiamato ad emettere una sentenza di assoluzione o di condanna. Occorre premettere che al giudizio si giunge attraverso una delle seguenti modalità

1. decreto di rinvio a giudizio disposto dal gup all'esito dell'udienza preliminare
2. decreto di citazione diretta a giudizio
3. decreto di giudizio immediato
4. decreto di giudizio immediato emesso dopo l'opposizione al decreto penale di condanna
5. giudizio direttissimo.

la fase del giudizio può essere così schematizzata:

- a. innanzitutto vi è una fase preliminare all'apertura del dibattimento in senso stretto, in cui le parti possono espletare determinate attività preparatorie.
- b. esaurita la fase degli atti preliminari si apre il dibattimento vero e proprio il quale a sua volta può essere suddiviso in tre sottofasi
  1. la fase degli atti introduttivi
  2. l'istruzione dibattimentale
  3. la discussione
4. Emanazione della sentenza.

## Il tribunale per minorenni: finalità rieducative del minore

### IL TRIBUNALE PER MINORENNI:

Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede o sezione distaccata di Corte d'Appello.

Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404.

Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”) e da due giudici onorari (un uomo ed una donna) “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia.

I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nella attività istruttoria, sia nella composizione del collegio.



Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al “giudice” di prendere corretta conoscenza e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti) soprattutto in situazioni connotate da fragilità od addirittura patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale.

N.B.

Il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici: un togato e due onorari.

## FINALITÀ RIEDUCATIVE:

Il d.p.r. 22 settembre n. 448 del 1988 ha recepito le indicazioni delle principali fonti internazionali in materia minorile e della Costituzione, differenziandolo dal processo penale ordinario.

Lo scopo è quello di finalizzare il processo alla responsabilizzazione e non alla punizione del minore, facilitando la riparazione dei danni e la risoluzione del conflitto generato dal reato.

### ▪ PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA:

Esso si ricava dall'art. 1, comma 1, d.p.r. n. 448 del 1988 il quale dispone: "Nel procedimento a carico di imputati minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale.

Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne".

La funzione pedagogica del processo penale minorile emerge ancora dal già ricordato art. 1, il quale al comma 2, sancisce che "il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico- sociali delle decisioni".

Sempre in tale ottica, l'art. 10 dichiara l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato, ciò per evitare che un processo costruito con finalità educative sia snaturato da interessi meramente economici.

- **PRINCIPIO DI MINIMA OFFENSIVITÀ DEL PROCESSO**

Questo principio si basa sulla constatazione che il processo in sé può causare all'imputato delle sofferenze, soprattutto per il minore imputato il processo se non adattato alle esigenze della sua età può essere causa di sofferenze indelebili.

Proprio per questo il processo penale minorile ha introdotto delle disposizioni che hanno come scopo quello di arrecare il minor danno al minore imputato.

A tale fine il d.p.r. n. 448 del 1988 prevede degli istituti processuali che tendono a porre fuori dal circuito penale il minore in modo anticipato.

È il caso della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, emessa quando l'ulteriore corso del processo può arrecare pregiudizio alle esigenze educative del minore (art.27 c.p.p. min.).

Ha come finalità l'eliminazione di un'inutile afflittività del processo in tutte quelle ipotesi, in cui la tenuità del fatto e l'occasionalità della condotta, non sia giustificata da una specifica finalità educativa e responsabilizzante, per questo motivo il legislatore ha previsto la necessità che il processo si concluda quando la sua prosecuzione non coincide con un'esigenza educativa del minore

- PRINCIPIO DI AUTO SELETTIVITÀ

Il processo penale minorile conosce dei meccanismi deflattivi maggiori rispetto al processo penale ordinario. Ne sono espressione i già ricordati istituti dell'irrilevanza del fatto e la sospensione del processo per messa alla prova.

- PRINCIPIO DI INDISPONIBILITÀ DEL RITO E DELL'ESITO DEL PROCESSO.

A differenza di quanto previsto per il processo penale ordinario, il processo penale minorile è dominato dal principio di indisponibilità del rito, poichè il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso, così come stabilisce il primo comma dell'art. 31 c.p.p. min. Altra conferma a tale principio deriva dal divieto per l'imputato minorenni di patteggiare la pena, contrariamente a quanto previsto per il processo penale ordinario.

- PRINCIPIO DI RESIDUALITÀ DELLA DETENZIONE.

Ci sono tantissime disposizioni del d.p.r. 1988, n. 448 dal quale emerge la funzione di extrema ratio della pena detentiva. Questo principio risulta in maniera evidente dall'art. 16 c.p.p. min., che indica le condizioni per procedere all'arresto e al fermo, e dall'art. 23 c.p.p. min., per la custodia cautelare, e dall'ampia possibilità di ricorrere alle sanzioni sostitutive. Inoltre, la stessa Corte Costituzionale in molte pronunce ha avuto modo di ribadire tale principio, in particolare nella sentenza n. 412 del 1990, la Corte rileva come l'esigenza del recupero del minore è talmente preminente da prevalere sulla pretesa punitiva dello Stato, anche con riferimento a reati puniti con la pena dell'ergastolo, per cui si può dedurre che la pena detentiva va considerata come ultima ratio. Inoltre la Corte con la sentenza n. 168 del 1994 ha denunciato, la radicale incompatibilità della previsione della pena dell'ergastolo anche nei confronti del minore, in violazione degli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2 Cost. Il ruolo di ultima ratio della pena detentiva emerge ancora, dalla sentenza n. 450 del 1998, nella quale la Corte sollecita il legislatore a creare per i minori un regime differenziato di esecuzione delle pene e delle modalità di accesso alle misure alternative alla detenzione.





*Grazie per la vostra attenzione*  
*Francesca Iole Garofoli*